

1	Normativa di riferimento	1
2	Cosa si può segnalare	1
3	Modalità di segnalazione.....	2
4	Contenuto della segnalazione	2
5	Gestione della segnalazione.....	2
6	Divieto di ritorsione	3
7	Condizioni per la segnalazione	3
8	Presupposti per le segnalazioni esterne	3
9	Protezione dei dati personali	4

1 Normativa di riferimento

La segnalazione effettuata con la piattaforma Whistleblowing viene effettuata ai sensi del D.lgs. 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il d.lgs. 24/2023 raccoglie, abrogando le normative precedentemente vigenti in Italia, in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione, affidando allo strumento della segnalazione una primaria rilevanza nella prevenzione delle violazioni normative e assicurando ai segnalanti una più penetrante tutela sia del settore pubblico che privato.

La segnalazione (o Whistleblowing) è lo strumento per mezzo del quale è possibile segnalare una presunta condotta illecita commessa da altri soggetti.

La segnalazione è accessibile solo al segnalante e al Gestore del Canale di Segnalazione Interno della Fondazione Artos tramite apposita piattaforma che permette di inviare una segnalazione in maniera sicura e riservata.

Segnalazione Riservata: per segnalazione riservata si intende una segnalazione in cui il segnalante è identificabile. Le segnalazioni riservate prevedono la registrazione preliminare dell'utente e successivamente, una volta creato l'account, l'utente può inviare la segnalazione. È possibile inviare una segnalazione riservata anche senza creare un account. Soltanto il Responsabile è in grado di associare la segnalazione ai dati del segnalante e quindi visualizzarne l'identità.

Segnalazione Anonima: le segnalazioni anonime sono segnalazioni che non consentono l'associazione della segnalazione al nominativo del segnalante in quanto il dato del nominativo del segnalante non esiste. In questo caso il segnalante non è obbligato a registrarsi al sistema e può inviare la segnalazione come utente non registrato.

2 Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della **Fondazione Artos** e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001*;
- violazioni del Modello 231*;
- altre ipotesi di mala amministrazione o di abuso a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto;

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi a titolo di esempio ai seguenti settori: appalti pubblici; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (si rimanda al D.lgs. 24/2023 per un elenco più esaustivo);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

*la fondazione Artos non ha predisposto un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e pertanto queste violazioni potrebbero non rientrare nell'oggetto delle segnalazioni.

3 Modalità di segnalazione

La Fondazione per la gestione delle segnalazioni interne ha deciso di utilizzare una piattaforma informatica conforme a quanto richiesto dal D.lgs. 24/2023.

Il software gestionale del Whistleblowing, in linea con il dettato normativo, garantisce adeguati livelli di sicurezza sia sui dati del segnalante che a livello di infrastruttura.

Il segnalante per procedere alla segnalazione deve compilare il questionario previsto dalla piattaforma.

Il Segnalante può procedere alla segnalazione anche senza indicare il proprio nominativo.

Per accedere alla piattaforma per la Segnalazione il segnalante può cliccare sul seguente link:

[file \(fondazioneartos.it\)](http://file.fondazioneartos.it)

Se il segnalante dovesse utilizzare canali diversi dalla piattaforma per le segnalazioni, al fine di usufruire delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023 dovrà indicare chiaramente che si tratta di una segnalazione fatta ai sensi del decreto sopra citato. Si precisa che il mancato utilizzo della piattaforma aumenta il rischio di individuazione dell'identità del segnalante.

4 Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione. È indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal segnalante, e non riportati o riferiti da altri soggetti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il reparto in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

5 Gestione della segnalazione

Tutte le segnalazioni sono raccolte dal Gestore del Canale di Segnalazione interno che in **Fondazione Artos** è il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza (RPCT).

Il RPCT una volta ricevuta la segnalazione la gestisce secondo le modalità definite dall'art. 4 del D.lgs. 24/2023. Pertanto, entro 7 giorni comunica al segnalante chi ha preso in carico la segnalazione ed entro 3 mesi dalla ricezione comunica al segnalante l'esito delle indagini interne.

Una volta inviata la segnalazione, il segnalante può seguirne l'andamento e continuare a comunicare con il RPCT attraverso l'area messaggi, associata alla segnalazione. Anche in questo caso tutte le informazioni sono crittografate e protette dalla piattaforma. Si consiglia di accedere periodicamente alla segnalazione per verificare la presenza di eventuali richieste di chiarimenti da parte del RPCT.

6 Divieto di ritorsione

Il segnalante è tutelato da ogni misura ritorsiva o discriminatoria eventualmente adottata dall'Ente a causa della segnalazione effettuata.

Il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Oltre a quelle espressamente indicate nell'art. 17 del d.lgs. n. 24/2023 possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC tramite il canale di segnalazione esterno. Ad ANAC è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

7 Condizioni per la segnalazione

Al momento della segnalazione la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

La segnalazione deve essere finalizzata alla salvaguardia dell'integrità dell'Ente, e non alla soddisfazione di esigenze individuali del segnalante, non può riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, del rapporto contrattuale o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi o i referenti aziendali.

In caso di segnalazioni false e che possono ledere la reputazione della Fondazione Artos, la stessa si riserva la possibilità di far valere i propri diritti nelle sedi e modalità più opportune.

In particolare nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria rimane invariata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile per il segnalante.

8 Presupposti per le segnalazioni esterne

La norma prevede ulteriori modalità di segnalazione: Canale Esterno o Denuncia all'Autorità Giudiziaria che comunque provvede entro 7 giorni all'invio della denuncia ad ANAC.

La normativa favorisce in via prioritaria la scelta del canale interno, rispetto alle altre forme di segnalazione. Infatti, è possibile ricorrere al Canale esterno (segnalazione ad ANAC), quando sussiste almeno una delle condizioni indicate nell'art. 6 del D.lgs. 24/2023, mentre è possibile ricorrere alla divulgazione pubblica, quando sussiste almeno una delle condizioni indicate nell'art. 15 del D.lgs. 24/2023.

In particolare è possibile ricorrere al Canale esterno (segnalazione ad ANAC), quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per quanto riguarda la divulgazione pubblica è possibile, quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si precisa che la segnalazione presentata a un superiore gerarchico non può essere considerata di whistleblowing e quindi il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal d.lgs. n. 24/2023. Nel caso il dipendente volesse comunque beneficiare della tutela da segnalante deve indicarlo chiaramente nell'oggetto della segnalazione. Il Responsabile è tenuto entro 7 giorni ad inoltrare la segnalazione al RPCT.

9 Protezione dei dati personali

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si rimanda alla policy privacy contenuta nella piattaforma per le segnalazioni.